SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 554)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. *Stampato n.* **916**)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro dell'Interno
(COSSIGA)

e col Ministro per i Ben Culturali e Ambientali
(PEDINI)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. *Stampato n.* **859**)

d'iniziativa dei deputati TONI, SARTI, CIRASINO, GIURA LONGO e BUZZONI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977

Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

« Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti ».

La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.